

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI Divisione 2<sup>^</sup>

> Provincia di Latina Settore Viabilità Via Andrea Costa, 1 04100 Latina

OGGETTO: Richiesta chiarimenti.

In relazione alla richiesta di chiarimenti prot. N. 60610 del 5/11/2015 di cui in oggetto, si specifica quanto segue.

Il divieto stabilito dall' art. 93 del Codice delle comunicazioni elettronico va inteso per tutti gli obblighi pecuniari con qualunque forma imposti dalle amministrazioni locali nei confronti degli operatori di comunicazione operanti nel proprio territorio, per scongiurare il rischio di un'ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori operanti in altri territori.

Tale principio è stato ripreso più volte anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha dichiarato l'illegittimità dell'imposizione di ulteriori oneri rispetto a quelli previsti dal citato articolo 93.

La giurisprudenza ha affermato l'illegittimità di tali imposizioni (polizze fideiussorie, depositi cauzionali, garanzie, etc.), non solo in quanto integrano oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dal citato art. 93, con conseguente violazione della riserva di legge ex art. 23 Cost., ma anche in quanto tali imposizioni non sono contemplate nell'art. 88 del d.lvo 259/03, che descrive in maniera analitica il procedimento amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzatori, improntato, come è noto, a principi e criteri - rilevanti anche sul piano comunitario - di celerità, unità e semplificazione amministrativa, che verrebbero inevitabilmente conculcati, laddove fossero previsti tali aggravi.

Un diverso operato da parte delle pubbliche amministrazioni (Regioni, Province e Comuni), non appare giustificabile neppure alla luce delle previsioni di cui al comma 2 del più volte citato art. 93, che dispone l'obbligo per gli operatori di comunicazione di tenere indenne l'ente locale in caso di interventi di istallazione degli impianti di comunicazione, in quanto trattandosi di un indennizzo esso può essere richiesto unicamente ex post dopo aver provato il nesso di causalità tra l'operato dell'operatore di comunicazione ed i danni patiti dall'amministrazione locale, e giammai a priori in maniera forfettaria: "tali pretese, siano esse definite canoni, indennità, corrispettivi o oneri ovvero assumano la veste di imposizione di polizze fideiussorie e assicurative, sono illegittime tanto più ove i sistemi di computo siano caratterizzati da fattori probabilistici ed aleatori configgenti con l'impianto della norma ispirato a criteri di tassatività e determinatezza" (cfr. CdS sez. VI n. 5505/2010).

Tutto ciò premesso si ritiene condivisibile l'atteggiamento adottato dalla società Telecom avverso la necessità di provvedere alla stipula di un deposito cauzionale integrativo così come richiesto da codesta Provincia con nota n. 77839-P del 16/09/2015.

Il Dirigente della Divisione II^